

REGOLAMENTO COMUNITA' EDUCATIVO-ASSISTENZIALE PRONTA ACCOGLIENZA "L'ANCORA"

Delibera Consiglio Comunale n. 370 del 22/06/1998

Delibera Consiglio Comunale n. 227 del 17/06/1999

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Definizione

1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento e l'organizzazione della comunità educativo-assistenziale di pronta accoglienza a dimensione familiare.

Art. 2

Finalità

1. La comunità è un servizio residenziale a carattere continuativo di interesse pubblico che assicura la pronta accoglienza temporanea di minori e madri con figli di cui all'art. 9.

Art. 3

Caratteristiche dell'immobile

1. La comunità è ubicata in un alloggio di proprietà comunale di mq. 137, sito al 1° piano dello stabile di Via Oberdan n. 10 e composto dai seguenti spazi:

- cucina/salone;
- 4 camere da letto;
- 1 studio per gli operatori;
- 2 bagni (uno di servizio).

2. Gli spazi e gli ambienti sono arredati ed attrezzati per consentire lo svolgimento delle attività di cui agli articoli successivi.

Art. 4

Ricettività

1. La comunità di pronta accoglienza ha una ricettività pari a sette posti.

2. E' consentito nel rispetto delle disposizioni di legge e delle normative della Regione Marche riguardanti il funzionamento delle comunità, l'accesso fuori capienza per frequenza diurna inferiore a 10 ore, di due unità riferite a:

- minori residenti;
- madri con figli minori residenti e non, sistemati provvisoriamente per il pernottamento presso terzi.

Art. 5
Collocazione funzionale

1. Il Comune gestisce direttamente o tramite terzi convenzionati la comunità di pronta accoglienza, la cui collocazione funzionale è nell'ambito del Servizio Servizi Sociali ed Educativi.

Art. 6
Principi di erogazione del servizio

1. Il Servizio di pronta accoglienza presso la comunità garantisce agli ospiti il rispetto dei seguenti principi:

- Eguaglianza: nessuna distinzione per sesso, razza, lingua, religione e opinione politica;
- Familiarità: rispetto delle esigenze individuali di intimità e riservatezza entro i limiti consentiti dagli ambienti e spazi disponibili;
- Imparzialità: obiettività, giustizia e parità di trattamento;
- Continuità: apertura 24 ore su 24 per l'intero anno solare, salvo chiusure temporanee per assenza ospiti disposte dal Dirigente del Servizio Servizi Sociali ed Educativi.

Art. 7
Divieti

1. Non è permesso l'accesso alla comunità ad estranei, fatta eccezione per:
 - le forze di polizia;
 - i familiari autorizzati;
 - gli operatori socio-educativi-sanitari territorialmente coinvolti;
 - gli addetti alla manutenzione dell'immobile, alle utenze, alle forniture e altre persone all'uopo autorizzate dal responsabile Area Emarginazione.
2. Non è consentito al personale della comunità prendere iniziative riguardanti la gestione, senza autorizzazione del responsabile della struttura.
3. E' fatto divieto al personale o ad estranei concedere direttamente doni di ogni genere ai minori accolti.

Art. 8
Retta

1. La pronta accoglienza in comunità è gratuita per i primi 5 giorni, tempo valutato necessario per:
 - contattare la famiglia di origine e gli organismi/enti competenti;
 - effettuare indagine socio-economica;
 - consentire l'adozione dei provvedimenti necessari.
2. La retta giornaliera dovuta dopo il 5° giorno è fissata dalla Giunta Comunale e comunque non può superare per i residenti il 30% del costo reale del servizio e per i semiresidenti il 20% dello stesso.
3. La retta è solvibile con il reddito personale dell'accolto e dei parenti tenuti agli alimenti come da normativa socio-assistenziale annualmente approvata dall'Amministrazione Comunale.

4. Per i residenti in altri Comuni italiani, il costo reale del servizio deve essere corrisposto direttamente dal Comune di appartenenza fatte salve le disposizioni legislative tuttora vigenti in materia di domicilio di soccorso.

TITOLO II UTENZA

Art. 9 *Beneficiari*

1. La comunità eroga, secondo le modalità di ammissione di cui ai seguenti artt. 10, 11 e 12, il servizio di pronta accoglienza a beneficio di:

- minori italiani o stranieri non residenti trovati occasionalmente nel territorio comunale in stato di abbandono da parte delle Forze dell'Ordine;
- minori residenti affidati con provvedimento, dal Tribunale per i Minorenni o dall'Amministrazione Comunale;
- madri residenti e non residenti con figli minori domiciliati provvisoriamente in Ancona (segnalate dalle Forze dell'Ordine o dai Servizi Sociali o organizzazioni di volontariato) in particolare situazione di disagio o rischio.

Art. 10 *Ammissione di minori non residenti*

1. In caso di ritrovamento di un minore non residente nel territorio comunale l'ammissione in comunità è attivata dai Vigili Urbani, che sono tenuti a:

- a) ricevere in affidamento il minore dalle Forze dell'Ordine nell'arco delle 24 ore;
- b) verificare l'apertura della comunità e, in caso di chiusura temporanea come da precedente art. 6, richiedere la immediata riapertura all'operatore reperibile;
- c) accompagnare il minore alla comunità e consegnarlo agli operatori con apposito verbale;
- d) chiedere, in caso di ritrovamento del minore dalle ore 21.00 alle 8.00, il trasporto in comunità alla pattuglia in servizio notturno c/o la Questura tramite il 113;
- e) provvedere, per quanto di competenza, all'accompagnamento del minore per il ricongiungimento familiare o il rimpatrio;
- f) rivolgersi, in caso di indisponibilità di posto, direttamente agli alberghi cittadini in rapporto con l'Amministrazione chiedendo contemporaneamente all'operatore presente in comunità o reperibile (in caso di comunità temporaneamente chiusa) di attivare il servizio di assistenza educativa.

Art. 11 *Ammissione di minori residenti*

1. Le ammissioni vengono:
- programmate dagli educatori professionali della comunità congiuntamente al Servizio Sociale di Distretto di competenza (rispetto alla residenza del minore o delle madri con minori)

sulla base della documentazione prodotta da quest'ultimo e dopo aver valutato la rispondenza della comunità alle esigenze educative emergenti;

- autorizzate dal responsabile dell'Unità Operativa Complessa Area Minori.

2. L'ammissione con "procedura d'urgenza", stante la disponibilità di posto, viene effettuata con immediatezza e può essere richiesta:

- dal Tribunale per i Minorenni delle Marche;

- dalle Forze dell'Ordine;

- dal Servizio Sociale di Distretto.

3. L'ammissione deve essere ratificata entro e non oltre il terzo giorno, a documentazione prodotta, dal responsabile Area Minori.

Art. 12

Ammissione di madri con figli minori

1. Le ammissioni delle madri con figli minori vengono programmate dagli educatori professionali della comunità congiuntamente al Servizio Sociale del Distretto di competenza (se residenti) o del Servizio Emarginazione/Pronto Intervento (se non residenti) sulla base della documentazione prodotta da questi ultimi.

2. Nei casi in cui i soggetti siano temporaneamente sprovvisti dei mezzi necessari al soddisfacimento dei bisogni fondamentali di vita o si trovino nella necessità di sottrarsi alle violenze all'interno del nucleo di appartenenza o, comunque, in situazione di gravissimo rischio, l'accoglienza viene disposta, compatibilmente con la ricettività della struttura, dal Servizio Sociale di Distretto o dal Servizio Emarginazione/Pronto Intervento su richiesta anche solo verbale della madre.

3. In caso di indisponibilità di posti letto nella comunità i soggetti di cui al comma precedente vengono provvisoriamente accolti presso terzi.

4. L'assistenza diurna degli stessi, compresa la fruizione dei pasti, avviene in comunità come da art. 4 e titolo III.

Art. 13

Durata dell'accoglienza

1. La durata dell'accoglienza è di norma definita:

- per un periodo non superiore a 60 giorni consecutivi per i minori non residenti;

- per un periodo non superiore a 180 giorni per i minori residenti e madri con minori.

2. Tale durata è necessaria per consentire:

- al servizio sociale comunale di valutare la situazione personale e familiare del/degli accolto/i, di predisporre una sistemazione stabile ed idonea ad affrontare le cause del disagio;

- agli Organi Giudiziari per emettere provvedimenti di competenza, necessari al ricongiungimento familiare o al rimpatrio, all'affidamento del minore a famiglia di terzi o a comunità.

Art. 14

Dimissioni

1. Si dà luogo a dimissioni di minori da parte della comunità in caso di:

- ricongiungimento familiare;

- rimpatrio;

- affido a comunità residenziale;

- affido a famiglia di terzi;
- pericolosità alla vita di comunità;
- raggiungimento della maggiore età;
- superamento delle problematiche presenti all'ingresso;
- mancata assunzione di spesa da parte del Comune di provenienza come da precedente

art. 8.

2. Si dà luogo a dimissioni della madre con figli minori residenti e non residenti per:
 - superamento delle problematiche presenti all'ingresso;
 - a seguito del reperimento di idonea e diversa sistemazione abitativa.

Art. 15

Fughe

1. In caso di fuga dalla comunità di minore/i deve essere avvisata immediatamente la Questura (Pronto Intervento) e successivamente informati gli altri organi giudiziari, i servizi sociali distrettuali competenti, i familiari e terzi coinvolti nel progetto educativo.

Art. 16

Rientri

1. I minori fuggiti dalla comunità e ritrovati nel territorio comunale o che si ripresentino spontaneamente vengono riaccolti e, se non residenti, ricondotti dalla Questura con apposito verbale di accompagnamento.

Art. 17

Corredo personale

1. Al corredo personale di minori devono provvedere:
 - per i residenti le famiglie di origine e/o i servizi sociali distrettuali secondo la normativa socio-assistenziale in vigore;
 - per i non residenti direttamente la comunità.

TITOLO III PRESTAZIONI

Art. 18

Tipologia

1. La comunità garantisce direttamente o tramite terzi convenzionati prestazioni alberghiere, di mantenimento, assistenziali, educative e sanitarie, queste ultime tramite la ASL n. 7.

Art. 19
Prestazioni alberghiere

1. Consistono in:
 - a) accoglienza in camere da 1,2 posti letto;
 - b) servizio ristorazione in apposita sala pranzo;
 - c) spazi per ricreazione, attività didattiche e occupazionali;
 - d) servizio di pulizia degli ambienti, guardaroba, lavanderia e stileria del corredo della comunità e degli effetti personali degli ospiti.

Art. 20
Prestazioni di mantenimento

1. La comunità garantisce agli ospiti il mantenimento, adeguato in quantità e qualità all'età e alle esigenze anche nel rispetto della cultura religiosa di appartenenza.
2. I pasti sono preparati sulla scorta di tabelle dietetiche predisposte da esperti comunali.
3. Ogni ospite consuma 3 pasti al giorno fissati di norma nei seguenti orari:
 - colazione: entro le ore 9.30
 - pranzo: entro le ore 13.00
 - cena: entro le ore 20.00
4. E' previsto il momento della merenda.

Art. 21
Prestazioni educative

1. Consistono in:
 - assistenza all'igiene e alla cura della persona dell'ospite;
 - vigilanza continua ed interventi di assistenza individuale;
 - assistenza e interventi diretti a cogestire il momento della distribuzione e consumo dei pasti;
 - accompagnamento per uscite;
 - attività formative/didattiche, ricreative, occupazionali finalizzate alla realizzazione del progetto educativo individuale;
 - attività di gruppo per la verifica del percorso educativo.

Art. 22
Prestazioni sanitarie

1. Consistono in:
 - interventi sanitari preventivi;
 - assistenza medica generica;
 - assistenza farmaceutica come da normativa del Sistema Sanitario Nazionale;
 - ogni altra prestazione prevista dall'Assistenza Domiciliare Integrata (A.D.I.).

TITOLO IV METODOLOGIA

Art. 23

Programma di gestione

1. La comunità educativo-assistenziale di pronta accoglienza offre assistenza qualificata sul piano educativo e relazionale per il tempo necessario ad individuare e realizzare gli interventi più favorevoli per ciascun minore di intesa con il servizio sociale di competenza.

2. La comunità si propone di sostenere il processo evolutivo dei minori accolti mediante un'organizzazione che permette relazioni stabili ed affettivamente significative tra minori e adulti e li stimoli a compiere esperienze tese a favorire l'apprendimento di regole per l'autonomia individuale e sociale, per una convivenza intesa come condivisione della gestione quotidiana della comunità pur con presupposti personali e sociali diversi.

3. Il programma di gestione della comunità pertanto deve contenere i seguenti elementi:

- il tipo di utenza cui la struttura si rivolge;
- la natura dei bisogni e dei problemi per i quali interviene;
- gli obiettivi educativi e la metodologia di lavoro;
- le prestazioni;
- il centro di costo;
- i sistemi informativi di processo, ossia:
 - la modulistica di trasmissione delle informazioni relative alla presa in carico;
 - le modalità di pianificazione degli interventi e del passaggio di competenze;
 - le modalità di gestione delle informazioni su emergenze;
 - i sistemi di controllo (riepilogo mensile per ospite, controllo dei fondi e del centro di costo, controllo della qualità, formazione permanente).

4. Esso deve essere annualmente redatto e trimestralmente verificato.

5. Della redazione del programma, della sua attuazione e verifica risponde direttamente il responsabile dell'Area Minori o dell'Area Emarginazione, secondo le rispettive competenze, che all'uopo indice riunioni di servizio alla presenza degli operatori addetti e di quelli territorialmente coinvolti.

Art. 24

Progetto educativo individualizzato

1. Nella fase iniziale della accoglienza il personale educativo promuove iniziative per approfondire la conoscenza personale, familiare, sociale dell'ospite e valutare i bisogni.

2. Successivamente l'équipe, composta dagli educatori della comunità e dagli operatori dei servizi sociali territoriali interessati, definisce l'itinerario operativo e il progetto educativo individuale.

3. Il progetto educativo individuale è lo strumento metodologico indispensabile agli educatori della comunità per affrontare e risolvere le cause di disagio.

4. Il progetto deve contenere i seguenti elementi relativi a:

- osservazione;
- valutazione dei bisogni;
- obiettivi: fasi e tempi di raggiungimento;
- interventi e prestazioni per assicurare il processo di adattamento e un percorso di esperienze positive;

- risorse: disponibili, da ricercare o da attivare;
- strumenti di lavoro: tecnici, operativi;
- verifica: tempi, modalità e operatori coinvolti.

Art. 25

Documentazione

1. Tutta la documentazione relativa all'ospite è raccolta nella "cartella personale" tenuta dall'educatore professionale e conservata in apposito schedario presso la comunità.
2. La cartella è composta dalle seguenti sezioni:
 - amministrativa
 - psicosociale
 - educativa
3. La cartella deve essere costantemente aggiornata con la documentazione degli operatori che a vario titolo seguono i soggetti.
4. La cartella può essere consultata dagli altri educatori della comunità e visionata dagli operatori sociali coinvolti in sede di riunioni di verifica.

TITOLO V VARIE

Art. 26

Obiettori di coscienza

1. E' prevista la presenza in comunità di obiettori di coscienza, all'uopo selezionati e preparati, con il compito di supportare gli operatori nelle prestazioni socio-educative- assistenziali.

Art. 27

Volontariato

1. La comunità può avvalersi della collaborazione delle organizzazioni di volontariato per lo svolgimento delle attività didattiche, ricreative e di animazione e per le prestazioni di consulenza legale e psicologica alle madri accolte.

Art. 28

Aggiornamento e supervisione

1. Tutto il personale nell'ottica di promuovere lo sviluppo di abilità, conoscenza, capacità, tenendo conto della tipologia degli accolti, deve frequentare annualmente corsi di aggiornamento e stage di supervisione organizzati o promossi dal Comune anche in collaborazione con gli altri enti competenti in materia.

Art. 29
Reperibilità

1. In caso di temporanea chiusura della comunità ai sensi del precedente art. 6, è assicurata a turno la reperibilità di almeno due educatori ed un inserviente per garantire l'immediata riapertura della comunità stessa, in caso di necessità.

2. L'eventuale diritto all'indennità di reperibilità è disciplinato dalla vigente normativa contrattuale.

Art. 30
Responsabilità della struttura

1. La comunità non adotta misure coercitive ma azioni persuasive di controllo e tutela, compatibili con le necessarie prestazioni socio-educative-assistenziali.

2. Pertanto la fuga dell'ospite, dal momento della segnalazione agli organi di polizia, non comporta alcuna responsabilità per la comunità.

TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 31
Norma transitoria

1. L'accoglienza di madri con figli minori residenti e non, in gravi situazioni di rischio o disagio è da considerarsi transitoria in attesa di istituire apposita comunità con una organizzazione mirata ai bisogni e alle esigenze di tale utenza.

Art. 32
Rinvio

1. Per quanto non contemplato e richiamato nel presente Regolamento, valgono in quanto applicabili, le norme emanate con leggi dello Stato e della Regione.

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

| | |
|--|--------|
| Art. 1 - Definizione | pag. 1 |
| Art. 2 - Finalità | pag. 1 |
| Art. 3 - Caratteristiche dell'immobile | pag. 1 |
| Art. 4 - Ricettività | pag. 1 |
| Art. 5 - Collocazione funzionale | pag. 2 |
| Art. 6 - Principi di erogazione del servizio | pag. 2 |
| Art. 7 - Divieti | pag. 2 |
| Art. 8 - Retta | pag. 2 |

TITOLO II UTENZA

| | |
|--|--------|
| Art. 9 - Beneficiari | pag. 3 |
| Art. 10 - Ammissione di minori non residenti | pag. 3 |
| Art. 11 - Ammissione di minori residenti | pag. 3 |
| Art. 12 - Ammissione di madri con figli minori | pag. 4 |
| Art. 13 - Durata dell'accoglienza | pag. 4 |
| Art. 14 - Dimissioni | pag. 4 |
| Art. 15 - Fughe | pag. 5 |
| Art. 16 - Rientri | pag. 5 |
| Art. 17 - Corredo personale | pag. 5 |

TITOLO III PRESTAZIONI

| | |
|---------------------------------------|--------|
| Art. 18 - Tipologia | pag. 5 |
| Art. 19 - Prestazioni alberghiere | pag. 6 |
| Art. 20 - Prestazioni di mantenimento | pag. 6 |
| Art. 21 - Prestazioni educative | pag. 6 |
| Art. 22 - Prestazioni sanitarie | pag. 6 |

TITOLO IV METODOLOGIA

| | |
|---|--------|
| Art. 23 - Programma di gestione | pag. 7 |
| Art. 24 - Progetto educativo individualizzato | pag. 7 |
| Art. 25 - Documentazione | pag. 8 |

TITOLO V
VARIE

| | |
|--|--------|
| Art. 26 - Obiettori di coscienza | pag. 8 |
| Art. 27 - Volontariato | pag. 8 |
| Art. 28 - Aggiornamento e supervisione | pag. 8 |
| Art. 29 - Reperibilità | pag. 9 |
| Art. 30 - Responsabilità della struttura | pag. 9 |

TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI

| | |
|-----------------------------|--------|
| Art. 31 - Norma transitoria | pag. 9 |
| Art. 32 - Rinvio | pag. 9 |